

in economia, hanno la fruttificazione, provvede
re per la conservazione e il miglioramento degli
stessi beni in affitto o in usufrutto a qual
siasi persona e sotto le condizioni che occorra op
portuno e conveniente il fitti, rilasciandone quietanze.
Contrarre locazioni, tanto di fondi rustici, quanto
di fondi urbani appartenenti a qualsiasi persona
affrancare o ridurre rendite e canoni.
Accettare donazioni. Fare dei mandati, depositi
e assicurazioni d'ogni specie, venire il commercio
nello stesso negozio del costituente.
Vistare in qualsiasi ufficio effetti, raccomandati
o assicurati, vaglia e pacchi postali. Mani del tutto
arreggi sulle Banche e somme delle Casse postali,
di risparmio, Acquedotti immobili.
E sigure capitali, interessi, frutti, rendite da qualun
que debitor, rilasciare quietanze in qualunque for
ma, consentire cancellazioni d'ipoteche secondo
all'uso analogo mandato ai Conservatori delle
ipoteche, fare delegazioni per pagamento, eleggere
fondato per qualsiasi atto; accettare eredita
con o senza beneficio d'inventario, denunciare
per gli effetti della legge di registro, rinunziare
securarsi, procedere alla divisione dell'eredita
anche in via amichevole, comandare apporzione

di sigilli

Promuovere in giudizio tutte le azioni spettanti
al costituente rappresentarlo avanti qualsiasi
autorità giudiziaria del Regno e in qualunque
grado di giudizio, costituire procuratori, con
simili o più limitati poteri, nominare avvocati
e procuratori legali, eleggere domicilio nei procedi
menti relativi alle cause, produrre ogni genere
di prova e con imperialità difendere, riferire ed accus
tare il giuramento decisorio, transigere e conciliare,
e compromettere nelle cause in parte o da essa
parte, ottenere sentenze, eseguirle, impugnarle,
con tutti i gravami ammessi dalla legge, pro
cedere a tutti gli atti di esecuzione forzata sia
mobiliare, che immobiliare contro qualsiasi
debitore, ottenendo all'uso il rilascio delle
copie esecutive sia delle sentenze, che dei
contratti.

Insomma il detto procuratore potrà fare
tutto ciò che far potrebbe personalmente il co
stituente, medesimo riguardo agli oggetti
anzidetti, e ciò in ampia forma e di maniere
tale, che questo mandato non possa essere im
pugnato sotto pretesto di difetto di poteri, ri
tenendosi dal costituente, sin d'ora per rato